



GIUDICE DI PACE DI GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Genova avv. Franco Nativi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

██████████ **Francesco Saverio**, con Avv. F. Lioia - attore -

contro

TIM S.p.a., contumace - convenuta -

n. 5400/2022 RG

OGGETTO: azione contrattuale

CAUSA TRATTENUTA IN DECISIONE IL 03.02.2023

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Come rassegnate nell'atto di citazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione il sig. ██████████ ha convenuto in giudizio avanti il GdP di Genova l'operatore telefonico Tim per sentire accertarne l'inadempimento contrattuale e condannare al risarcimento del danno.

L'attore assume il disservizio per l'utenza telefonica ██████████ per sospensione del servizio e mancato tempestivo ripristino, per cui, dopo oltre un mese di disservizio e applicazione di diversa tariffa, è stato costretto a migrare verso un altro operatore telefonico.

Tim è rimasta contumace.

SENTENZE
N° 5400/22 R.G.
N° 652/2023 Sent.
N° 1660/2023 Cron.
N° Rep.
Oggetto: **RISARCIMENTO**
DANNI

Nel caso in esame il rapporto contrattuale intercorso tra le parti va qualificato come contratto di somministrazione continuata.

A termini dell'art. 115 cpc i fatti dedotti dall'attore si ritengono come ammessi per mancata contestazione.

Incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale, circostanza non provata nel caso in esame.

Dalle su esposte considerazioni, all'accertato inadempimento deve conseguire la condanna per i danni. Nel contratto di somministrazione continuata il danno è *in re ispa* in conseguenza della illegittima interruzione del servizio. Nel presente caso il danno va determinato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in euro 500,00.

Le spese di causa, considerata la sostanziale assenza della fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Sentite le conclusioni delle parti, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara TIM S.p.a. inadempiente al contratto di fornitura del servizio telefonico per l'utenza [REDACTED] e per l'effetto condanna TIM S.p.a. in persona del legale rappresentante a corrispondere all'attore Francesco Saverio [REDACTED] euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno.



A termini dell'art. 5 comma 1 quarto periodo del DM 55/14 e attesa la mancata fase istruttoria, condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 265,00 per compensi, euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori fiscali.

Così deciso in Genova, il 03 Aprile 2023.

TRIBUNALE CIVILE
Genova - Primo Tribunale
Paolo Nobile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 APR 2023
addi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donatella CANPAROLI

